

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5828 del 31/10/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA FONDER SHELL S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI NIBBIANO (PC), VIA DEL SANTUARIO N. 54
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6035 del 31/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trentuno OTTOBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA FONDER SHELL S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI NIBBIANO (PC), VIA DEL SANTUARIO N. 54

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta FONDER SHELL S.N.C. DI CHIESA ROBERTA E C. trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dall'Unione dei Comuni Val Tidone (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Nibbiano) con nota PEC 12/09/2014 (acquisita agli atti della Provincia il 15/09/2014 con prot. n° 56508) per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione di getti fusi in ghisa e acciaio con tecnologia di formatura *shell moulding*" svolta in Comune di Nibbiano, via del Santuario n. 54. In particolare l'istanza è presentata :
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 derivanti dalla modifica dello stabilimento in conseguenza dell'acquisizione degli impianti della ditta PIACENTINA ANIME di Chiesa Daniele;
 - per acquisire l'autorizzazione di cui all'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., a n° 3 scarichi (**S1** di acque reflue di dilavamento, **S2** ed **S3** di acque reflue domestiche) aventi recapito in corpo idrico superficiale;
- a documentazione integrativa trasmessa dall'Unione dei Comuni Val Tidone con note 26/09/2014 (acquisita agli atti provinciali il pari data con prot. n° 59044), del 02/04/2015 (acquisita agli atti provinciali il 03/04/2015 con prot. n° 23113), del 13/04/2015 (acquisita agli atti provinciali in pari data con prot. n° 24826), del 28/07/2016, prot. n° 4211 (acquisita agli atti di ARPAE in pari data con prot. n° PGPC/2016/8122), del 06/10/2016, prot. n° 5518 (acquisita agli atti di ARPAE in pari data con prot. n. PGPC/2016/10833), e del 09/10/2017, prot. n° 4930 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/12474);

RICHIAMATI integralmente i contenuti dei precedenti verbali relativi alle conferenze servizi in data 21.09.2017 e in data 27.05.2016;

PRESO ATTO che:

- il gestore dichiara che lo stabilimento non è soggetto né ad AIA né alle procedure di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/06;
- lo stabilimento risulta già autorizzato ad effettuare le emissioni in atmosfera con D.D. n. 1817 del 9.9.2005 rilasciata alla ditta FONDER SHELL di Chiesa Luciano ex artt. 12, 13 e 15 lett. a) del DPR 203/88, autorizzazione successivamente modificata con DD n. 2283 del 13.11.2006 e volturata in capo alla ditta FONDER SHELL snc di Chiesa Roberta e C. con DD n. 940 del 11.5.2011;
- gli impianti della ditta PIACENTINA ANIME di Chiesa Daniele sono stati autorizzati ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 con DD n. 1129 del 4.6.2007;
- vengono previste modifiche consistenti nell'installazione di una nuova linea gusci (emissione E1 della nuova ridenominazione), nell'installazione di due forni fusori (emissione E2 della nuova

ridenominazione), nell'aumento delle ore di funzionamento da 8 a 16 h/d e conseguentemente nell'aumento dei consumi di materie prime, nell'aumento delle ore di funzionamento dell'emissione derivante dallo scarico e frantumazione gusci (emissione E6 della nuova denominazione), nell'aumento dei punti di granigliatura convogliati ad E5 (della nuova denominazione) senza aumento di portata in quanto non saranno utilizzati contemporaneamente;

- vengono previsti i seguenti consumi annui per la fusione (il combustibile impiegato è gas metano):

materia prima	Quantità [t/anno]
Ghisa in pani	2800
Ferroleghie (rame - stagno - nickel - ferrosilicio)	30
Ferro correttivo	150

- la capacità produttiva massima giornaliera viene dichiarata pari a 15 t, con una capacità massima oraria di 1 t;
- l'area cortilizia impermeabilizzata e scoperta ha una superficie dichiarata, nell'ultima documentazione pervenuta, pari a 5880 mq..Tale superficie è interessata dalla dispersione di polveri che vengono trascinate all'esterno durante le operazioni di movimentazione (terre di fonderia, residui dei filtri di aspirazione etc); per il trattamento delle acque di dilavamento di questa area, viene previsto un idoneo impianto di trattamento di prima pioggia, costituito da: un pozzetto scolmatore, una vasca di accumulo di prima pioggia con volume pari a 33,9 mc (superiore al volume minimo richiesto pari a 32,69 mc) da cui il reflu, dopo opportuna sedimentazione, perviene ad un'ulteriore vasca di sedimentazione ed ad un pozzetto deoliatore dotato di filtro a coalescenza. La seconda pioggia viene deviata dal succitato pozzetto scolmatore, posto in testa all'impianto, nel pozzetto denominato "stazione di pompaggio" posto in coda a tutto il sistema di trattamento per l'invio al recettore finale;
- nell'area cortilizia vi è anche una zona dedicata allo stoccaggio della ghisa con superficie dichiarata pari a mq. 180 (non ricompresa nei 5880 mq di cui al punto precedente) le cui acque di dilavamento vengono opportunamente trattate con idonea vasca di sedimentazione;
- presso lo stabilimento in oggetto sono presenti n° 3 scarichi come di seguito classificati:
 - **scarico S1 di acque reflue di dilavamento** costituito dalla miscelazione delle acque reflue di dilavamento del piazzale adibito al deposito della ghisa e di quelle di prima pioggia provenienti dai restanti piazzali dello stabilimento (trattate con i sistemi sopra descritti);
 - **scarico S2 di acque reflue domestiche** (provenienti dai servizi igienici del cananone denominato Fonder Shell 1) trattate mediante n° 2 pozzetti degrassatori, n° 2 fosse Imhoff e un filtro percolatore anaerobico dimensionato per 7 A.E.;
 - **scarico S3 di acque reflue domestiche** (provenienti dai servizi igienici del cananone denominato Fonder Shell 2) trattate mediante un pozzetto degrassatore, una fossa Imhoff e un filtro percolatore anaerobico dimensionato per 15 A.E.;
- tutti gli scarichi S1, S2 ed S3 recapitano nel corpo idrico superficiale "Rio Grande" (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- il pozzetto di campionamento fiscale dello scarico S1 di acque reflue di dilavamento è individuato nella planimetria DWG n° 3 Rev 4 del 28/09/2017;
- gli scarichi S4 ed S5 sono costituiti da acque pluviali e non necessitano di autorizzazione;
- lo scarico S1 di acque reflue di dilavamento era stato precedentemente autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 2687 del 21/12/2010, modificato con D.D. n° 1560 del 27/07/2011;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota 21.9.2017 n. 76523 con cui il Dipartimento di sanità pubblica trasmetteva parere favorevole al rilascio dell'AUA secondo determinate prescrizioni, facendo presente inoltre che il gestore dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP, e che, in considerazione della presenza di torri evaporative, dovrà ottemperare quanto previsto dalla D.G.R. n. 1115/2008 "Linee guida regionali per la sorveglianza ed il controllo della legionellosi";
- nota n. 12731 del 12.10.2017 con cui il Servizio Territoriale di Arpa di Piacenza trasmetteva parere favorevole al rilascio dell'AUA secondo determinate prescrizioni;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 13/10/2017 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché la comunicazione del titolare della Ditta in ordine alla variazione di ragione sociale della medesima (da FONDER SHELL S.N.C. DI CHIESA ROBERTA E C. a FONDER SHELL S.r.l.) - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta FONDER SHELL S.r.l., per l'attività di "produzione di getti fusi in ghisa e acciaio con tecnologia di formatura *shell moulding*" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **FONDER SHELL S.r.l.** (C. FISC. 01594850339) per l'attività di "produzione di getti fusi in ghisa e acciaio con tecnologia di formatura *shell moulding*" svolta nell'impianto sito in Comune di Nibbiano, via del Santuario n. 54 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione di cui all'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., a n° 3 scarichi (**S1** di acque reflue di dilavamento, **S2** ed **S3** di acque reflue domestiche) aventi recapito in corpo idrico superficiale;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 SCARICO GUSCI LINEA 2

Portata massima	30000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	

Materiale particolato 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E2 ASPIRAZIONE FORNI FUSORI

Portata massima 20000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particolato 10 mg/Nm³
Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

EMISSIONE N. E3 LINEA COLATA FORME L1 E L2

Portata massima 50000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particolato 10 mg/Nm³
Silice libera cristallina 2 mg/Nm³
Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm³
Fenolo 5 mg/Nm³
Ammine 5 mg/Nm³
Ammoniaca e Sali di ammonio (espressi come NH₃) 15 mg/Nm³
Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm³
Formaldeide 2 mg/Nm³

EMISSIONE N. E4 GRANIGLIATRICI (4 MACCHINE)

Portata massima 15000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particolato 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E5 GRANIGLIATRICI

Portata massima 4000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particolato 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E6 SCARICO GUSCI E FRANTUMAZIONI

Portata massima 25000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particolato 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E7 PRODUZIONE SHELL MOLDING

Portata massima 30000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particolato 10 mg/Nm³
Silice libera cristallina 2 mg/Nm³
Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm³
Fenolo 5 mg/Nm³
Ammine 5 mg/Nm³
Ammoniaca e Sali di ammonio (espressi come NH₃) 15 mg/Nm³

NH3)

Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm³

Formaldeide 2 mg/Nm³

- a) deve essere attuato ogni accorgimento al fine di contenere le emissioni diffuse;
- b) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo U.N.I.10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI 10169 per la determinazione delle portate, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo **UNICHIM** M.U. 422;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del materiale particellare;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli ossidi di azoto;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli ossidi di zolfo;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei Composti organici volatili (espressi come Ctot);
 - Metodo EPA TO-11 A o NIOSH2016 per la determinazione delle aldeidi;
 - UNICHIM MU 632 per la determinazione dell'ammoniaca;
 - Metodo NIOSH 2010 per la determinazione delle ammine alifatiche e NIOSH 2002 per la determinazione delle ammine aromatiche;
- d) per la misura del materiale particellare la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 1 m³;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti per gli inquinanti "ossidi di zolfo (espressi come SO₂)" il gestore può non effettuare autocontrolli periodici per tali inquinanti;
- i) in sede di messa a regime, dovranno essere effettuati ad almeno tre autocontrolli alle emissioni E1 ed E2 effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- j) **in sede di messa a regime, oltre agli autocontrolli da effettuarsi alle emissioni E1 ed E2 per verificare il rispetto dei limiti stabiliti, dovranno essere effettuati anche seguenti ulteriori autocontrolli:**
- un autocontrollo per le emissioni E3, E4, E5, E6 ed E7 al fine di verificare il rispetto dei limiti stabiliti;
 - almeno un campionamento ad E2 ed E3 mirante alla determinazione dei metalli (utilizzando il metodo UNI EN 14385), del monossido di carbonio (utilizzando il metodo UNI 9968 o analizzatori con celle elettrochimiche) e delle aldeidi;
- k) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime il gestore dovrà comunicare all'ARPAE di Piacenza, al Comune sede dello stabilimento ed al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza i dati relativi agli autocontrolli da effettuare in sede di messa a regime di cui ai precedenti punti i) e j);
- l) si fa riserva di modificare i limiti di emissione sulla base dell'esito degli autocontrolli;

- m) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati è fissato a tre mesi dalla data del rilascio da parte del SUAP;
 - n) il termine ultimo di messa a regime degli impianti nuovi o modificati è fissato a quattro mesi dalla data del rilascio da parte del SUAP;
 - o) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'ARPAE di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di impartire** per lo scarico **S1 di acque reflue di dilavamento** avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Grande", le seguenti prescrizioni:
- a) entro il 31/01/2018 dovrà essere realizzato il sistema di trattamento così come risulta dalla documentazione agli atti, dandone comunicazione ad ARPAE e al Comune di Nibbiano;
 - b) lo scarico dovrà rispettare, nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa), i limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
 - c) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento e della rete di fognatura dovranno essere sempre accessibili; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere anche attrezzato per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
 - d) l'area interessata dagli impianti di trattamento venga mantenuta sgombra e facilmente ispezionabile;
 - e) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dagli impianti stessi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - f) la rete di fognatura dello stabilimento dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando una periodica pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione con particolare attenzione alla rimozione dei sedimenti;
 - g) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - h) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'AUSL e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - i) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE, ogni eventuale modifica agli impianti di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
4. **di impartire**, per i n° 2 scarichi S2 ed S3 di acque reflue domestiche aventi recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Grande", le seguenti prescrizioni:
- a) entro il 31/01/2018 dovranno essere realizzati i sistemi di trattamento così come risulta dalla documentazione agli atti dandone comunicazione dell'avvenuta realizzazione al Comune di Nibbiano e ad ARPAE;
 - b) il numero di Abitanti Equivalenti serviti non dovrà in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per i rispettivi impianti di trattamento dei reflui, ovvero 7 AE per lo scarico S2 e 15 AE per lo scarico S3;
 - c) è indispensabile che su ciascun filtro percolatore vengano effettuate con cadenza periodica le operazioni di svuotamento e controlavaggio del filtro;
 - d) al fine di ottenere una buona efficienza dei degrassatori e delle fosse Imhoff, si dovrà provvedere periodicamente alla rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore, così come si dovrà provvedere all'espurgo del fango nelle fosse Imhoff;
 - e) i pozzetti di ispezione posti prima della immissione dei reflui nel corpo idrico ricettore dovranno risultare sempre accessibile e consentire un agevole controllo dei reflui;

- f) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico recettore non dovrà creare nelle medesime condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune e ad ARPAE ogni eventuale modifica agli impianti di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

5. **di fare salvo** che:

- fanghi, grassi, oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- in considerazione della presenza di torri evaporative, il gestore dovrà ottemperare quanto previsto dalla D.G.R. n. 1115/2008 "Linee guida regionali per la sorveglianza ed il controllo della legionellosi";

6. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dall'Unione dei Comuni val Tidone (SUAP anche per il Comune di Nibbiano) sulla base del presente atto – sostituisce i seguenti atti:
 - l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera rilasciata con D.D. n. 1817 del 9.9.2005 alla ditta FONDER SHELL di Chiesa Luciano ex artt. 12, 13 e 15 lett. a) del DPR 203/88, autorizzazione successivamente modificata con DD n. 2283 del 13.11.2006 e volturata in capo alla ditta FONDER SHELL snc di Chiesa Roberta e C. con DD n. 940 del 11.5.2011;
 - l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 con DD n. 1129 del 4.6.2007 della ditta PIACENTINA ANIME di Chiesa Daniela;
 - l'autorizzazione allo scarico S1 di acque reflue di dilavamento rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 2687 del 21/12/2010, modificato con D.D. n° 1560 del 27/07/2011;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.